

Particolarmente interessante è, infine, la vicenda libanese approfondita dalla Commissione. Beirut, come abbiamo visto, fu la destinazione finale di almeno una delle navi dei veleni, la Radhost, sbarcata il 21 settembre 1987. Quello che accadrà dopo questa data sembra essere la prima matrice della complessa vicenda delle “navi a perdere”, una sorta di punto zero. A partire da quella che è sempre stata considerata la “madre” delle carrette del mare utilizzate per l’affondamento dei rifiuti, la M/n Rigel. Ebbene, secondo la sentenza di appello nei confronti del gruppo che gestì l’ultimo viaggio della motonave, questa in realtà non sarebbe stata affondata. Il rapporto della società di investigatori incaricata dagli assicuratori trovarono tracce – da loro ritenute credibili e accolte dai giudici di secondo grado – relative allo sbarco della Rigel in Libano, nel porto di Ras Selaata, terminal posto una decina di miglia a Nord di Beirut. Si tratterebbe, dunque, di un affondamento simulato, dichiarato per coprire affari molto probabilmente illeciti. Questa operazione, però, avviene negli stessi giorni dell’arrivo della Radhost – carica di rifiuti italiani – a Beirut; anzi, nello stesso giorno, il 21 settembre 1987. E ancora, le tre navi a perdere indicate da Francesco Fonti hanno avuto un ruolo nel recupero di quei rifiuti sversati in terra libanese, come abbiamo visto; tre navi che fonti diverse – in alcuni casi istituzionali, come le Nazioni Unite – assicurano essere state affondate nel Mediterraneo, creando così la narrazione che arriverà fino ad oggi e sulla quale è pensabile poter operare ulteriori approfondimenti a partire dalle acquisizioni della Commissione nella XVI e della XVII legislatura. E infine la stessa Jolly Rosso, la motonave utilizzata per riportare in Italia i rifiuti inviati dalla Jelly Wax in Libano, entrerà nell’inchiesta sulle navi a perdere, con una doppia veste: era la motonave scelta da Giorgio Comerio per diventare laboratorio su mare per produrre missili (informazione, questa, riportata su diverse note del Sismi) e finirà spiaggiata sulla costa di Amantea, in Calabria. Tutti questi fili portano in Libano.

La vicenda delle navi a perdere non è sicuramente conclusa, perché tanti sono gli elementi da approfondire.

Di certo eventuali nuove indagini dovrebbero cercare di capire meglio questi collegamenti con la vicenda libanese, che, come abbiamo visto, ha avuto un ruolo di rilievo nella storia delle navi dei veleni e con l’intero network che ha operato nello smaltimento illecito transnazionale dei rifiuti.

**AGGIORNAMENTO PFAS**

<b>Relazione di aggiornamento sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto</b> <i>Relatori: sen. Luis Alberto Orellana e on. Giovanna Palma</i>  <b>Testo pubblicato:</b> <a href="#">Doc. XXIII n. 39</a>	<b>Iter parlamentare di approvazione del testo</b>  30/01/2018: <b>Presentazione, esame e rinvio dell'esame</b> 14/02/2018: <b>Seguito dell'esame e conclusione</b> 14/02/2018: <b>Comunicata alle Presidenze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1</b>
---	---

**Conclusioni**

La novità delle indagini svolte dal NOE di Treviso, nell'informativa del 13 giugno 2017, è che la Miteni, nella vecchia composizione sociale, che faceva capo alla Mitsubishi Corporation, aveva avuto piena consapevolezza dell'inquinamento del terreno e della falda nel suo sito, a seguito delle indagini ambientali, commissionate dapprima nel 1990 alla società Ecodeco di Giussago (poi, acquisita dalla A2A SpA di Brescia) e, successivamente, a partire dal 1996 al 2009, alla ERM Italia SpA, società di consulenza leader, a livello internazionale, nel settore ambientale.

Come si è sopra osservato, non v'è dubbio che, a fronte delle relazioni, delle raccomandazioni e dei dati comunicati dalla ERM Italia, la società Miteni aveva l'obbligo giuridico di effettuare la comunicazione della contaminazione, come previsto già dal decreto legislativo n. 22 del febbraio 97 (legge quadro sulla gestione dei rifiuti e delle bonifiche), obbligo ribadito dal decreto ministeriale dell'ottobre 1999 (decreto sulla bonifica dei suoli contaminati), e riconfermato nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel titolo V della parte quarta che riguarda i siti contaminati).

Viceversa, la Miteni non ha informato gli enti che, fin dall'anno 1990, era perfettamente a conoscenza che la sorgente dell'inquinamento (BTF, rilevata in tale anno, e PFAS, rilevata dal 2008) non era mai stata rimossa e che la stessa continuava a contaminare il terreno e la falda.

Al momento, non è chiaro per quale motivo la Miteni, allora di proprietà della Mitsubishi Corporation, non abbia trasmesso l'esito delle indagini eseguite agli enti/organi preposti.

Probabilmente, l'unica ragione di tale comportamento improprio deve essere ravvisata nella volontà della società di occultare l'inquinamento del sito industriale e della falda sottostante.

Diversamente, l'obbligo di informativa, avrebbe imposto alla società l'onere di sostenere ingenti spese sia per la rimozione e lo smaltimento del terreno contaminato, sia per lo smantellamento di parte dell'impianto produttivo, allo scopo di preservare la falda acquifera dall'inquinamento.

Inoltre, la Miteni, negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009, aveva conferito alla ERM Italia anche l'incarico di progettare ed eseguire una barriera idraulica, in ossequio alle specifiche raccomandazioni formulate dalla stessa società di consulenza che, nella comunicazione del 22 giugno 2004, aveva rappresentato alla Miteni l'esistenza nel sottosuolo di un'area di circa 700 metri quadri nella zona sud dello stabilimento di concentrazioni significative di composti organici, correlabili con le attività produttive in corso o pregresse, nonché la presenza nelle acque sotterranee di concentrazioni significative di composti organici fluorurati.

Considerato che tale opera prevedeva l'utilizzo di pozzi per l'emungimento di acqua e che tale materia è di competenza del Genio civile di Vicenza, la Miteni, nella vecchia

composizione sociale (Mitsubishi), in data 19 aprile 2005, aveva depositato presso il Genio civile di Vicenza una mera comunicazione di “variante non sostanziale su derivazione d’acqua da falde sotterranee per uso industriale”, nella quale richiedeva di poter emungere acqua dai pozzi PA, PB e PC, in alternativa ai pozzi 2 e 3, i quali sarebbero stati chiusi e sigillati, omettendo fraudolentemente di fare cenno alcuno al problema dell’inquinamento della falda, di cui perfettamente consapevole, in quanto informata dalla ERM Italia.

La finalità non dichiarata di tale richiesta era quella di destinare detti pozzi alla realizzazione di una barriera idraulica, volta a fermare l’inquinamento della falda, alla stregua delle indicazioni della ERM.

Tuttavia, nonostante l’attivazione di questi pozzi, la barriera idraulica non teneva, come emerge dallo studio commissionato dalla Miteni alla ERM Italia, che ha eseguito un ulteriore studio ambientale per valutare lo stato di inquinamento del sito, studio denominato “Mitsubishi S.p.A. Groundwater study: Miteni Facility - Trissino. 25 settembre 2009”.

Infine, a seguito della perquisizione effettuata negli uffici della ERM di Milano, in data 8 marzo 2017, su delega della procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, sono state rivenute alcune e-mail, risalenti al mese di novembre 2008, con cui i vertici di Mitsubishi chiedevano alla società di consulenza (la ERM) una stima per lo smantellamento e la bonifica del sito, proprio, in previsione della vendita, poi, effettivamente avvenuta in data 5 febbraio 2009.

La stima della ERM era stata di una somma tra i 5,5 e i 6,5 milioni di euro, per l’abbattimento dello stabilimento, e dai 12 ai 18 milioni di euro, per la bonifica dell’area sulla quale insiste il sito industriale.

Si tratta di un’ulteriore prova del fatto che i vertici giapponesi, ben consapevoli delle condizioni di Miteni, avevano voluto informarsi sui costi del risanamento del sito, che arrivava sino alla somma di 18 milioni di euro per la bonifica.

In tale contesto, Mitsubishi - all’evidenza - allo scopo di sottrarsi all’obbligo del risanamento del sito, sostenendo i relativi costi, ha preferito vendere le azioni della società alla International Chemical Investors IV S.A., che si è presentata agli operatori istituzionali come nuovo soggetto, asseritamente, del tutto inconsapevole della situazione di grave inquinamento in cui versava il sito.

In realtà, anche la società acquirente era perfettamente consapevole dello stato di inquinamento del sito e della falda, in quanto nel consiglio di amministrazione della società sono rimasti le stesse persone fisiche della società venditrice delle azioni della Miteni, cioè, della Mitsubishi.

La relazione pone attenzione anche alle difficoltà di individuare l’andamento della falda, considerato che, attualmente, nonostante che la barriera idraulica sia costituita da ben 24 pozzi di emungimento, non è ancora efficace a bloccare la diffusione degli inquinanti.

Infine, la relazione tratta la tematica della definizione dei limiti alle acque di scarico, attualmente fissati dalla regione Veneto solo per alcuni composti perfluoroalchilici, su indicazione dell’Istituto superiore di sanità.

Viceversa, si ritiene necessario definire in modo completo la fissazione dei limiti per tutti i PFAS e in tutte le matrici ambientali e tale compito spetta al Ministero dell’ambiente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 4, e 101, comma 2, che nella disciplina delle acque di scarico attribuisce alla regione solo la possibilità di stabilire valori limite meno restrittivi, rispetto a quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma non le attribuisce un autonomo potere di fissazione di detti limiti.

In conclusione, sul punto, al fine di giungere al più presto all’eliminazione delle fonti inquinanti dei PFAS e, conseguentemente, al disinquinamento del territorio della regione Veneto da esso interessato, è necessario con urgenza fissare i limiti agli scarichi, da inserire nelle tabelle dell’allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i limiti per le CSC, da inserire nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le sostanze perfluoroalchiliche.

La necessità dell'intervento statale nella fissazione dei limiti anzidetti nasce, oltre che da precise disposizioni di legge, anche dalla necessità di fissare limiti agli scarichi di queste sostanze pericolose (PFAS), che siano uniforme sull'intero territorio nazionale, evitando disparità di trattamento, tra le singole regioni, in una materia, che toccando l'ambiente, ha inciso, come si è visto anche pesantemente, sulla salute dei cittadini, la cui tutela è demandata in primis proprio allo Stato.

In conclusione, sul punto, i valori degli standard di qualità delle acque, di cui al decreto n. 172 del 2015 e al decreto ministeriale del 2016 non hanno nulla a che vedere con i limiti indicati nel paragrafo "1.7.I limiti al versamento nelle acque e nei terreni", che sono quei pochi (non tutti), che finora ha fissato la regione Veneto, su indicazione dell'Istituto superiore di sanità.

Viceversa, tali limiti avrebbero dovuto essere presenti nelle tabelle del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui disciplina è tuttora in vigore, ed è per tale ragione che si chiede allo Stato di fissarli e di inserirli nelle suddette tabelle.

Solo con l'inserimento di quei limiti nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che come si è rilevato tra le sostanze inquinanti non contemplano anche i PFAS, sarà possibile affrontare con efficacia i problemi dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche.

Invero, occorre precisare che si tratta di limiti che devono essere rispettati nelle acque di falda, nelle acque potabili, nei terreni e negli scarichi, affinché queste matrici non siano considerate inquinate, e sono i limiti che devono essere rispettati dai soggetti che, a qualsiasi titolo, distribuiscono acque potabili oppure scaricano acque ovvero versano o hanno versato sostanze inquinanti nei terreni e nelle acque di falda - come appunto è accaduto per la Miteni - e che per disinquinare sono obbligati, alla stregua della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006, a effettuare interventi finalizzati al rispetto di tali limiti.

Quanto, agli esiti delle indagini epidemiologiche, svolte dalla regione Veneto sui cittadini residenti nei comuni della cosiddetta "area rossa", la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha affidato al consulente professor Gianluca Maria Farinola l'analisi della documentazione trasmessa dalla regione Veneto sui dati acquisiti.

Il professor Farinola era stato già officiato, in precedenza, dalla stessa Commissione di inchiesta per lo studio delle caratteristiche delle sostanze perfluoroalchiliche e degli effetti di tali sostanze nell'ambiente e sulla salute umana, alla luce della letteratura scientifica internazionale e, a sua volta, aveva depositato uno studio, oggetto di esame da parte della Commissione di inchiesta nella relazione sui PSAS, approvata nella seduta dell'8 febbraio 2017.

A seguito del nuovo incarico ricevuto, il professor Farinola, in data 22 gennaio 2018, ha depositato una relazione nella quale, sulla base dei dati epidemiologici riportati nei documenti esaminati, vengono supportate ulteriormente le considerazioni, già da lui svolte nella sua precedente relazione tecnica del 2 novembre 2016, circa la necessità di adottare misure di massima precauzione, consistenti nel ridurre l'esposizione dei cittadini a questi inquinanti al minimo definito dalla normativa e dagli standard di qualità ambientale o se possibile nell'annullare del tutto tale esposizione.

Le indagini epidemiologiche riguardano prevalentemente un'area definita come interessata dalla contaminazione da PFAS nella nota 203887 del 24 maggio 2016 del direttore generale area sanità e sociale (21 comuni individuati sulla base della ricostruzione della filiera acquedottistica), che fa riferimento alla concentrazione di PFAS totali nei pozzi di alimentazione delle reti acquedottistiche maggiormente inquinate. Tale zona include una popolazione di circa 127.000 abitanti ed è definita "area rossa".

Le indagini - svolte sulla base documenti che contengono valutazioni tossicologiche su popolazioni esposte all'inquinamento da PFAS nell'acqua potabile nella regione Veneto e su operatori esposti nell'azienda produttrice Rimar-Miteni - si sono concentrate prevalentemente su quelle patologie per le quali parte della letteratura scientifica, già citata nella precedente

relazione del professor Farinola del 2 novembre 2016, indica la possibile esistenza di nessi di causalità con l'esposizione a PFAS.

Si tratta di alcuni tipi di tumore, di disordini del sistema endocrino, di problemi cardiovascolari e disturbi della fertilità (più in particolare: ipercolesterolemia, colite ulcerosa, malattie tiroidee, tumori del testicolo e del rene, ipertensione indotta dalla gravidanza e preeclampsia, nonché associazioni con varie patologie cardiovascolari come arteriosclerosi, ischemie cerebrali e cardiache, infarto miocardico acuto e diabete).

I documenti esaminati, relativi ai dati di incidenza di patologie e di causa di mortalità delle popolazioni esposte nell'“area rossa”, indicano incidenze significativamente maggiori di alcune patologie e cause di mortalità tra quelle sopra elencate. Sono state rilevate anche incidenze maggiori di alcune patologie neonatali.

Va posto in evidenza che gli studi epidemiologici qui esaminati si concludono spesso con affermazioni cautelative riguardo il fatto che, sebbene vi siano incidenze significative che determinano sospette correlazioni, non si possono trarre conclusioni causa-effetto definitive, soprattutto, a causa del numero relativamente limitato di casi esaminati e del limitato periodo temporale.

Alcuni di questi studi sono stati contestati proprio in termini di significatività statistica nella relazione del professor Costa dell'Università degli Studi di Milano, consulente tossicologico di Miteni, sebbene lo stesso consulente non escluda che, a valle di uno studio statisticamente appropriato, possano emergere delle correlazioni.

Infine, vi sono i dati di patologie e mortalità degli addetti esposti nella ditta Rimar-Miteni. Questi dati si riferiscono a un campione limitato numericamente e temporalmente e non statisticamente significativo di individui esposti a concentrazioni di PFAS, decisamente, maggiori di quelle che interessano la popolazione esposta attraverso l'uso di acqua potabile contaminata.

Tuttavia, il fatto di aver riscontrato in questi individui, particolarmente esposti, una incidenza significativamente più alta di alcune patologie e cause di decesso, unitamente alla considerazione che i PFAS sono ben noti per accumularsi nell'organismo (bioaccumulazione) e lungo la catena trofica (biomagnificazione), rappresenta un'ulteriore importante indicazione della elevata pericolosità ambientale e tossicologica di queste sostanze.

Pertanto, i dati oggi disponibili e la letteratura corrente conducono alla conclusione che le correlazioni cause-effetto tra l'insorgenza di alcune patologie e l'ingestione di PFAS attraverso l'acqua potabile, ancorché non definitivamente dimostrate, siano altamente probabili.

Questa circostanza richiede, senza dubbio, l'adozione di tutte le misure di massima precauzione, consistenti nel ridurre al minimo definito dalla normativa e dagli standard di qualità ambientale o, se possibile, nell'annullare del tutto l'esposizione dei cittadini a questi inquinanti attraverso l'acqua potabile e attraverso qualsiasi altra fonte, anche in considerazione della spiccata tendenza delle sostanze stesse ad accumularsi nell'ambiente e nell'organismo e dei lunghissimi tempi necessari per l'espulsione delle sostanze dall'organismo, una volta accumulate.

Giova qui inoltre ricordare che i limiti di presenza di PFAS nelle acque sono stati definiti dalla normativa solo per alcuni di questi inquinanti, mentre per altri sono suggeriti dei parametri di qualità ambientali, calcolati sulla base delle attuali conoscenze.

Sebbene non sia noto, a causa della frammentarietà dei dati, se questi limiti siano efficaci, sottostimati o sovrastimati, essi rappresentano al momento un importante parametro quantitativo a cui far riferimento per l'adozione di quelle misure precauzionali, che le informazioni oggi in nostro possesso impongono di adottare.

Infine - come si è sopra osservato - non vi è dubbio che il diritto alla salute è diritto fondamentale e lo è altresì il diritto a vivere in un ambiente sano.

Tali principi sono sanciti sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sia dall'Unione europea, attraverso la loro consolidata giurisprudenza.

La Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i trattati dell'Unione europea contengono anche gli strumenti operativi per la tutela dei diritti della salute e dell'ambiente.

## PARTE III - LE RELAZIONI TERRITORIALI

### 1. L'inchiesta sui territori

Come già accennato in precedenza, la Commissione, oltre ad aver approfondito le tematiche specifiche di cui si è dato conto nella parte prima, ha svolto inchieste territoriali sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nelle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Umbria, approvando le relative relazioni.

In questa sede si riportano unicamente le conclusioni, così come pubblicate nel testo delle rispettive relazioni approvate, a cui la Commissione è pervenuta per ciascuna inchiesta a carattere tematico svolta, unitamente agli approfondimenti condotti nello specifico ambito trattato, rimandando, per la trattazione completa degli argomenti descritti, al testo delle relazioni pubblicate.

#### LIGURIA

<p><b>Relazione territoriale sulla regione Liguria</b>  <i>R: Sen. Giuseppe Compagnone e Sen. Mario Morgoni</i></p>	<p><i>Iter parlamentare di approvazione del testo</i></p>
<p><b>Testo pubblicato:</b> Doc. XXIII n. 8</p>	<p>01/10/2015: <b>Presentazione, esame e rinvio</b>          29/10/2015: <b>Seguito dell'esame e approvazione</b>          29/10/2015: <b>Comunicata alle Presidenze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1</b></p>

#### ESTRATTO RELAZIONE LIGURIA

La questione che a prima vista emerge, al di là delle varie problematiche specifiche, è la mancanza di una strategia complessiva sulla gestione dei rifiuti nella regione Liguria.

Nella relazione trasmessa alla Commissione nel dicembre 2014 l'allora presidente della Regione scriveva: «l'assetto impiantistico regionale dedicato ai rifiuti urbani – composto da impianti di discarica, presso i quali viene destinato poco meno del 60 per cento del rifiuto prodotto, con la sola eccezione della provincia di La Spezia, dove è operativo un impianto di trattamento per la produzione di combustibile da rifiuti – risulta interessato da un processo di adeguamento finalizzato a determinare le condizioni operative per il rispetto del principio del trattamento preliminare, introdotto dalla direttiva comunitaria 1999/31, recepito nella legislazione nazionale con il decreto legislativo n. 36 del 2003, e oggetto di due Circolari attuative di fonte ministeriale, nel 2009 e nel 2013 ».

In sostanza è l'ammissione della persistenza di una situazione arcaica.

La regione Liguria è caratterizzata da un territorio di limitata estensione (5.420 chilometri quadrati) sviluppato lungo circa trecentotrenta chilometri di costa, prevalentemente montano e collinare, in cui risiedono circa 1.590.000 abitanti (con una densità di 294 abitanti per chilometro quadrato, quarta in Italia dopo Campania, Lombardia e Lazio), il 55 per cento dei quali nella sola Città metropolitana di Genova.

Alla forte concentrazione di popolazione si associa un tessuto produttivo influenzato dalla posizione geografica e dall'esteso tratto di costa con la presenza di grandi porti, e da attività turistico-commerciali, costituito prevalentemente da attività artigianali e piccole imprese, operanti nel settore dei servizi, in particolare connessi al turismo, e dell'edilizia; grandi poli industriali, per la raffinazione del petrolio, la cantieristica navale, la produzione di energia.

La Liguria ha un'elevata produzione pro capite di rifiuti (più 14 per cento rispetto alla media nazionale), anche per il peso della presenza turistica, che nei comuni costieri incide per oltre il 30,3 per cento nel calcolo degli « abitanti equivalenti ».

Proprio perché questa Regione ha particolari caratteristiche orografiche, perché è altamente urbanizzata e perché vi insistono porti, una programmazione adeguata e commisurata a queste caratteristiche avrebbe dovuto essere, invece, una parte fondante delle politiche di gestione.

Si è ipotizzata, nel corso del tempo, la realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate straordinarie che avrebbero dovuto risolvere il problema ma che non sono state realizzate, lasciando esposto il territorio a più livelli di illiceità, solo in parte scoperti e comunque da temere.

Sarebbe stata probabilmente sufficiente una pianificazione più normale, che curasse l'aumento progressivo della raccolta differenziata, con la realizzazione di centri di compostaggio possibilmente di qualità curando la separazione a monte e il pretrattamento; il tutto in un sistema che non delegasse integralmente la gestione ai comuni, perché la programmazione per essere efficace va legata a territori più vasti. In questo caso la delega della gestione integralmente ai comuni e la frammentazione della gestione non ha funzionato, con cedimento, nei singoli limitati contesti, a interessi poco trasparenti.

[...]

La descritta situazione regionale si segnala per criticità in materia di rifiuti urbani, movimentazione di rifiuti con altre regioni, bonifiche. In questo quadro si collocano le attività di polizia e di prevenzione, secondo quanto reso noto alla Commissione dai responsabili delle forze di polizia, dai dirigenti delle autorità con compiti di polizia giudiziaria (Capitaneria di porto, Agenzia delle dogane) e dai prefetti; considerazioni sull'efficacia dell'attività delle forze di polizia sono state svolte anche dai procuratori della Repubblica e dai sostituti procuratori che si occupano di illeciti ambientali. Come è stato rilevato dal comandante del NOE dei Carabinieri, le diverse realtà antropiche determinano l'incidenza e la tipologia di violazioni commesse in materia ambientale, quali l'abusivismo edilizio, anche in aree paesaggisticamente protette presenti in gran numero nella regione Liguria, con piccoli ma diffusi interventi illeciti da parte di privati cittadini, senza giungere alla realizzazione di veri e propri «ecomostri», i quali producono la gestione illecita diffusa di discariche abusive, connesse al settore edile e un correlato movimento illecito di rifiuti.

[...]

Negli anni tra il 2010 e il 2014 nella regione sono state denunciate (da tutte le forze di polizia) 651 attività illegali connesse al ciclo dei rifiuti.

A questa realtà diffusa si accompagna il rischio [...] di permeabilità delle società che trattano i rifiuti per conto dei comuni, sia per le possibili infiltrazioni di stampo mafioso, sia per fatti corruttivi altrettanto dannosi; le situazioni di Genova e Imperia vengono ritenute le più significative.

La descritta situazione di criticità è fatta discendere dalle limitate residue potenzialità di ricezione dei rifiuti solidi urbani delle discariche disponibili, anche per l'assenza di un accettabile livello di raccolta differenziata.

Pur non essendovi stati di emergenza dichiarati, ad avviso del comando della Legione carabinieri Liguria il costante stato emergenziale in cui si trova il settore e gli elevati interessi economici finiscono per facilitare, in presenza di procedure spesso adottate in via di urgenza, la gestione non del tutto trasparente degli appalti»; per altro verso l'eccessiva parcellizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti tra un alto numero di soggetti, non agevola l'attività di controllo delle forze di polizia. Una conferma della costellazione di illeciti che questa



situazione è suscettibile di generare proviene dal Comandate del NOE secondo il quale andrebbero investigati anche correlati fenomeni corruttivi, volti a ottenere autorizzazioni in violazione di norme, oppure appalti in maniera favorita, oppure anche la semplice omissione di controlli tecnici e amministrativi doverosi.

Con analoga valutazione il procuratore della Repubblica di Genova assume la mancanza di un efficace piano di gestione regionale dei rifiuti come elemento che concorre a una serie di illeciti ambientali; viene citato l'esempio della discarica di Genova-Scarpino e richiamato l'interesse investigativo che ha coinvolto — anche per altri reati, contro la pubblica amministrazione — l'AMIU, società interamente partecipata dal comune di Genova.

Dunque, anche l'approccio generale alla prevenzione dei reati e all'attività di polizia in genere rinvia alle modalità generali di disciplina, programmazione e gestione del ciclo dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici interessati.

[...]

La caratteristica dei comportamenti illeciti connessi alle materie oggetto di interesse per la Commissione è quella dell'associarsi di fenomeni di microillegalità diffusa e vicende di illeciti ambientali derivanti dalla gestione di impianti di grande dimensione che, nella fisiologia, dovrebbero essere destinati a una ordinaria operatività nell'ambito della tutela ambientale o dell'attività produttiva.

Il procuratore della Repubblica di Genova ha parlato nella sua audizione di «comportamenti illegali diffusi, che hanno portato all'iscrizione, nel 2014 presso la procura della Repubblica di Genova, di circa centocinquanta fascicoli d'indagine per violazioni in materia di rifiuti»; precisando a tale proposito che «negli ultimi tempi hanno però assunto un significativo rilievo soprattutto le indagini legate alla gestione in senso ampio dei rifiuti, in particolare urbani, attraverso le tante discariche autorizzate (sia pubbliche che private) disseminate nel delicato e fragile territorio ligure; regione questa nella quale non sembra ancora esistere un vero piano di gestione specie per tali rifiuti, che si continuano quindi a smaltire in qualche modo quasi mai seguendo le specifiche normative (e non solo per quanto attiene al pretrattamento) facendo appunto ricorso a discariche periodicamente ampliate, che di fatto sono considerate come ineliminabili, attorno alle quali si sviluppano rilevanti interessi non sempre leciti».

Il tema del rapporto tra dimensioni della gestione dei servizi pubblici e illegalità è stato proposto dal procuratore della Repubblica di Genova anche sotto un ulteriore aspetto: «i rapporti di corruzione a vario titolo con pubbliche amministrazioni. Qui il fenomeno nell'ambito dei procedimenti penali è emerso già anche in materia di rifiuti, ma soprattutto a livello di altre indagini di criminalità organizzata, perché è uno dei sistemi più diffusi di penetrazione o di rafforzamento della criminalità organizzata almeno nel territorio ligure, passando attraverso le piccole realtà comunali»

[...]

La posizione della Liguria, che ha alle spalle la regione padano-alpina, le grandi città e le realtà produttive del Nord, la presenza di due dei porti più grandi d'Italia — Genova e La Spezia — e di un terzo porto commerciale, Savona-Vado, ne fa un territorio particolarmente sensibile ai traffici internazionali di natura illecita, che in materia di rifiuti assumono modalità specifiche.

[...]

I porti della regione Liguria rappresentano un punto di smistamento transfrontaliero dei rifiuti, anche quando la regia di tali traffici illeciti si trova in altre parti del territorio nazionale.

Come ha affermato il procuratore della Repubblica di Genova «emerge [...] il compimento di attività illecite quali la esportazione verso Paesi asiatici o africani di rifiuti di ogni tipo (specie materie plastiche, apparecchiature elettroniche e batterie per auto) dei porti esistenti nell'area ligure, e di quello di Genova in particolare. Tali esportazioni, variamente mascherate con l'utilizzo di documentazione falsa, spesso avvengono dopo molteplici e quasi sempre formali passaggi dei rifiuti da una società all'altra, facendo ricorso anche a microimprese o ad imprese riferibili a soggetti di fatto fittizi, e con l'indicazione di destinatari a volte addirittura

inesistenti».

La rilevanza su scala nazionale degli illeciti commessi in quest'area emerge dal dato statistico proveniente dalla banca dati antifrode dell'Agenzia delle dogane, che segnala sequestri di rifiuti da parte della direzione interregionale Liguria – Piemonte – Valle d'Aosta pari al 48,3 per cento del totale nazionale nel periodo gennaio-agosto 2013, cresciuti al 60,2 per cento su base nazionale nel medesimo periodo del 2014.

L'attività dell'Ufficio delle dogane della Spezia ha portato, nel 2014, all'individuazione di esportazioni illecite di rifiuti per oltre 2.874 tonnellate, nella quasi totalità parti di auto.

L'incremento di operatività e il coordinamento con le forze di polizia aveva peraltro già portato a un incremento dalle 196 tonnellate del 2012 alle 1392 del 2013.

La Commissione ha esaminato situazioni specifiche che segnalano criticità legate anche alla presenza di organizzazioni criminali (la situazione della provincia di Imperia), fatti illeciti in materia ambientale di epoca non recente ma che tuttora necessitano di attenzione da parte delle autorità pubbliche (la questione della discarica di Pitelli), e alcune vicende complesse, quali la bonifica del SIN Cogoletto Stoppani, la vicenda giudiziaria della Tirreno Power di Vado Ligure, la demolizione della Costa Concordia (quest'ultima conclusasi efficacemente e senza alcun rilievo in ordine ad eventuali illeciti connessi al ciclo dei rifiuti).

## 2. Relazioni territoriali

### VENETO

<b>Relazione territoriale sulla regione Veneto</b> <i>Relatori: On. Alessandro Bratti, On. Miriam Cominelli e On. Alberto Zolezzi</i>	<b>Iter parlamentare di approvazione del testo</b>
<b>Testo pubblicato:</b> <a href="#">Doc. XXIII n. 17</a>	12/05/2016: <b>Presentazione, esame e rinvio dell'esame</b> 26/05/2016: <b>Rinvio del seguito dell'esame</b> 23/06/2016: <b>Seguito dell'esame e conclusione</b> 23/06/2016: <b>Comunicata alle Presidenze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1</b>

### Conclusioni finali

#### 1.1 Considerazioni di carattere generale

Nel territorio regionale sono presenti circa 1.500 impianti di trattamento rifiuti (compresi gli impianti industriali, che utilizzano rifiuti per recupero di energia e materia), che operano in diverso regime autorizzativo: articolo 216 (procedure semplificate), articolo 208 (autorizzazione ordinaria) e in AIA (assoggettati alle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., titolo III-BIS).

Si tratta di un numero enorme di impianti, difficile da controllare, nonostante le buone intenzioni dell'ARPA Veneto. Ebbene, nonostante la presenza di un numero così elevato di impianti, in grado di trattare una grande varietà di rifiuti speciali, il fenomeno tipico del Veneto, acclarato dalle numerose inchieste giudiziarie, è quello di una impresa, regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta, viceversa, una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa.

Si verifica, cioè, che l'impresa riceva rifiuti, anche pericolosi, ovvero, comunque, non compresi nel codice CER per cui è stata autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata, com'è accaduto in pressoché tutti i casi di gestione illecita di rifiuti sottoposti all'esame della Commissione di inchiesta nel corso di questa relazione.

A un certo punto, accade che un numero sempre più consistente di imprese trovano nelle pieghe di una norma o nelle pieghe di alcune prescrizioni e, soprattutto, nelle pieghe dei controlli, un chiaro vantaggio economico, che si traduce nella eliminazione e/o riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali, per cui operano in maniera difforme da quella prevista, sicché il vero problema del Veneto è la distorsione che avviene sul mercato normale. Tra le modalità con le quali viene effettuato lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, vi è la pratica del cosiddetto "giro bolla", cioè dell'operazione (da effettuarsi, evidentemente, presso un impianto di stoccaggio rifiuti) di sostituzione del documento originario di accompagnamento di un rifiuto, contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false e di comodo (con codice CER mutato) tale, però, da poterne accelerare lo smaltimento mediante l'utilizzo di omologhe o notifiche già in essere, ovvero autorizzate presso determinati impianti.

A questo proposito si è potuto accertare che le omologhe/autorizzazioni/notifiche, utilizzate nelle varie operazioni, sono quasi sempre quelle riguardanti le miscele di rifiuti, che vengono fraudolentemente "utilizzate" anche nel caso in cui avvenga lo smaltimento di una sola tipologia di rifiuto. Invero, il trasporto di miscele di rifiuti è più difficile da controllare e

“contestare”, atteso che le caratteristiche delle miscele sono piuttosto indeterminate e più difficili da definire o da caratterizzare mediante analisi rispetto al rifiuto singolo, derivante, invece, da un processo produttivo noto, sicché si comprende facilmente come, in occasione di un trasporto di miscele di rifiuti, sia più facile trovare giustificazioni, spiegazioni e risposte agli eventuali rilievi che vengono mossi in sede di eventuali controlli. E’ così emerso che lo scopo del “giro bolla” non è soltanto quello di rendere il rifiuto conforme alle autorizzazioni dell’impianto di destinazione, quanto piuttosto quello di velocizzarne la movimentazione, riducendo al massimo i tempi fra l’ingresso dei rifiuti nell’impianto e quelli in uscita (con risparmi consistenti, fra l’altro, di ore di sosta dell’automezzo e di lavoro delle maestranze). E’ evidente che, quanto meno tempo un rifiuto rimane in un impianto di stoccaggio, tanto maggiore è la capacità di quest’ultimo di riceverne altri, quindi, di aumentare il business dell’impresa. Ebbene, i tempi di permanenza di un rifiuto in un impianto si possono senza dubbio ridurre laddove i responsabili della gestione riescano a trovare altri impianti disposti a ricevere tale materiale senza troppe formalità. Si tratta di impianti ubicati, per lo più, nella stessa regione (ma anche in altre regioni, a seconda dei successivi passaggi del rifiuto, soprattutto se pericoloso).

Più in generale, il complesso delle vicende giudiziarie rappresentato nella relazione dà conto di un sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte di numerose aziende industriali venete produttrici, che avuto riguardo alle dimensioni del fenomeno appare ed è del tutto alternativo a quello legale, posto che i prodotti di tali illecite miscele, ad opera di impianti di trattamento o recupero, sono stati, a loro volta, oggetto di traffici nazionali e internazionali.

In particolare, le dimensioni dell’attività illecita trovano puntuale riscontro proprio nella presenza sul territorio veneto di impianti di gestione compiacenti, i cui titolari gestiscono tali rifiuti in modo altrettanto illecito, con operazioni di “miscelazione” volte unicamente a modificare (in modo peraltro approssimativo) le loro caratteristiche esteriori e ad “occultare” i rifiuti pericolosi, sia in funzione del loro recupero, se muniti di codici CER di “comodo”, ovvero, addirittura, della loro commercializzazione come materia prima secondaria, com’è accaduto per i composti di rifiuti pericolosi, variamente denominati “Rilcem”, “Conglogem” o “Concrete Green”, che sono stati distribuiti sul territorio nazionale, nonché per gli altri sottoprodotti destinati a Paesi extracomunitari, come la Repubblica Popolare Cinese, l’India e la Malaysia.

La situazione, come sopra rappresentata, è ancora più grave se si considera che, rispetto alle “tradizionali” tecniche di occultamento dei rifiuti, consistenti nel loro interrimento abusivo e a fianco della sopra menzionata tecnica del “giro-bolla” (che ancora oggi vengono scoperti dalle PG), negli ultimi anni e con sempre maggior frequenza, è venuta in evidenza la filiera del recupero, utilizzata quale ulteriore e più subdola tecnica di occultamento dei rifiuti. Invero, il recupero dei rifiuti, correttamente posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente una potenziale occasione - in alcuni casi un’attività certa - per introdurre in maniera illecita rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite, ovvero nel metterli a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo) nel caso in cui le materie “recuperate” vengano utilizzate, per esempio, nel campo delle costruzioni.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici e riconducibili, sostanzialmente, al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi necessari per un corretto trattamento del rifiuto, sia esso in termini di smaltimento o di recupero del medesimo.

In questa sede, inoltre, non può non essere sottolineato il particolare clima, diffuso nel territorio regionale, che ha consentito il protrarsi di un’illecita gestione dei rifiuti, di carattere nazionale e internazionale, con la connivenza di tantissime imprese, le quali, per puro profitto, smaltiscono illecitamente i loro rifiuti conferendoli a imprenditori localizzati sul territorio i quali, a loro volta, si muovono in piena autonomia, al di fuori di contesti organizzati di stampo mafioso.

Sul punto, il dottor Giovanni Zorzi, della direzione distrettuale antimafia di Venezia, sulla base delle esperienze professionali maturate durante il suo ufficio, ha osservato che nella regione Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, non operano associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, sicché non si è in presenza di un'omertà imposta da organizzazioni criminali; si è invece in presenza di scelte opportunistiche di diffusa illegalità, scelte operate all'esclusivo fine di perseguire il proprio particolare tornaconto, in un contesto di assoluta, quanto apparente "normalità".

Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, va posto in evidenza il fatto che, a monte, tra i produttori di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, smaltiti illecitamente presso impianti compiacenti, grazie all'abusata tecnica dell'attribuzione di falsi codici CER di "comodo", risultano società pubbliche e private di dimensioni nazionali e anche internazionali. Tra queste figurano: 1) la centrale termoelettrica Enel di Fusina, che ha smaltito i propri rifiuti presso gli impianti della Nuova Esa srl di Marcon, poi fallita, la quale li ha inviati alla ditta Bonato che non avrebbe potuto riceverli, in quanto tossico nocivi; 2) la società Endesa Italia (facente capo alla più grande società di energia elettrica spagnola), la quale gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, che ha conferito i rifiuti delle sue centrali alla C&C, poi fallita. I rifiuti, dopo essere stati sottoposti a operazioni di mero "giro bolla" presso gli impianti di Malcontenta, di Mira e di Pernumia della C&C, sono stati ricevuti con codice CER 101206 e 101299 dagli impianti della Boccato snc che, a sua volta, li ha avviati a "utilizzo"; 3) la Fincantieri Cantieri Navali spa, che ha conferito miscele eterogenee di rifiuti presso gli impianti di Fossò della società Cal spa, facente capo a Candian Loris; 4) la Acciaierie Servola spa di Trieste ha conferito circa 4 milioni di chili di rifiuti, costituiti da polveri di abbattimento fumi - giunti con causale DI5 e identificati dal CER 100203 - alla Servizi Costieri, che li ha destinati abusivamente al recupero presso gli impianti della C&C, tramite l'attribuzione del codice CER "di comodo" 100204; 5) la filiale di Venezia - Mestre della Gondrand spa (primaria società di trasporti nazionali e internazionali), che ha smaltito quantità industriali di rifiuti presso gli impianti di S. Angelo di Piove di Sacco e di Fossò della Ecolando srl.

Sulla base di quanto emerso dalle indagini, è possibile concludere che il conferimento illecito dei rifiuti da parte di un numero rilevante di imprese conferenti, risulta un fenomeno pressoché generalizzato, rispetto al quale l'elenco di ditte sopra indicate costituisce una mera esemplificazione, importante per via delle rispettive dimensioni e spessore, ma pur sempre parziale, considerato che nella relazione si dà conto dello smaltimento illecito di rifiuti industriali nel territorio regionale per centinaia di migliaia di tonnellate.

Altrettanto considerevole è il numero dei destinatari, più o meno consapevoli, dei prodotti delle successive miscele di rifiuti pericolosi, anche diluiti, con i nomi di fantasia anzidetti, quali "Rilcem", "Conglogem" o "Concrete Green", ovvero privi di specifiche diciture.

Nel corso della relazione si è detto dell'utilizzo di tali composti, oltre che in opere private, anche in opere pubbliche quali ferrovie, tracciati stradali e autostradali. Peraltro, è emerso che tali composti, a causa degli elevati valori di pH contenuti, sono in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in un solido tramite loro dissoluzione in opportuni solventi). Di conseguenza, a causa delle piogge, i componenti di questo composto rilasciano elementi pericolosi che non solo percorrono e interessano la falda, ma possono provocare, più in superficie, la rottura dell'asfalto.

A tale proposito, colpisce il fatto che tali composti pericolosi siano stati utilizzati, anche di recente, nei sottofondi e nei rilevati dell'Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud, da parte di tutti, indistintamente, i fornitori indagati, così come emerso da tre diverse indagini svolte contestualmente dalla procura distrettuale di Venezia.

Nel caso di specie, la situazione, emersa in tutta la sua gravità, si caratterizza per il fatto che non si è in presenza di un solo imprenditore, il quale magari opera in regime di monopolio, né si è in presenza di qualche impresa che lavora in modo scorretto, ma piuttosto di una platea di

soggetti di questo mondo imprenditoriale, i quali hanno approfittato delle circostanze per violare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti, conseguendo, per di più, un profitto.

In conclusione, sul punto, il settore dei lavori pubblici e delle opere pubbliche offre grandi opportunità per lo smaltimento illecito, in quanto le imprese interessate, invece di sostenere i costi correlati allo smaltimento dei rifiuti, addirittura ottengono profitti, laddove materiali che dovrebbero essere smaltiti come rifiuti, vengono trattati come materie prime e poi venduti.

A loro volta, gli utilizzatori di tali materiali, in apparenza li pagano ma, in realtà, chiedono di essere pagati, sicché vi è un giro di fatture false, volte a occultare le operazioni di smaltimento illecito. Si tratta di una vera e proprio business, riscontrato in moltissimi casi perché rappresenta un'opportunità di guadagno molto ghiotta.

Nella pratica, quindi, nel territorio della regione Veneto si assiste a una vera e propria "gestione industriale" illecita dei rifiuti, per quantitativi molto considerevoli, che partono dalle società produttrici e finiscono presso impianti di trattamento, inadeguati o del tutto impropri, i quali li disperdono presso altri impianti, dopo averli, a loro volta, illecitamente miscelati, facendo ricorso a false certificazioni.

Allo scopo di fronteggiare tali fenomeni, divenuti ormai endemici, per prassi costante degli operatori del settore, con i conseguenti enormi danni sull'ambiente (si pensi solo all'inquinamento delle falde) e difficoltà di ripristino dei luoghi, sarebbe necessario prevedere adeguate fideiussioni, ovvero disporre l'accantonamento obbligatorio da parte dei gestori degli impianti di trattamento e delle discariche di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono rifiuti.

Solo adottando tale sistema è possibile evitare ciò che oggi accade, cioè che i costi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti, gravino sugli enti territoriali nel caso di risoluzione dei rapporti contrattuali, ovvero di fallimento dell'ente gestore dell'impianto e/o della discarica.

In particolare, ai fini della qualità delle forniture dei materiali da utilizzare per i sottofondi stradali, autostradali e ferroviari, accanto a un sistema di adeguate garanzie reali o personali, occorrono controlli, anche solo a campione, non solo sui cumuli di provenienza, che di norma non rivelano alcuna criticità, quanto soprattutto sui siti in cui tali materiali vengono versati.

In via generale e a monte, al fine di operare un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno, deve porsi il problema della valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare dietro un presunto trattamento quella che, in realtà, costituisce una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

A tale proposito, va detto che la sola classificazione del rifiuto, laddove esso è non pericoloso per definizione (quindi, non essendo un codice a specchio, non necessita di caratterizzazione analitica), non è idonea di per sé ad assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente.

Ancora, le numerose inchieste giudiziarie esaminate in questa relazione comprovano che molto spesso il comportamento scorretto nella filiera parte fin dalla fase di produzione del rifiuto: il produttore non rispetta le regole del deposito temporaneo e gestisce i propri scarti, senza attuare la necessaria differenziazione; l'impianto di destinazione, quindi, li riceve sotto una codifica non rappresentativa, li sottopone a un trattamento di recupero fittizio, dal quale risulta una certa percentuale di recupero (spesso minore del 10 per cento) e infine destina in discarica quasi l'intero carico. In tal modo, il rifiuto viene qualificato come sovravallo della selezione e quindi usufruisce del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta, secondo una disposizione regionale che stabilisce tale agevolazione.

Come si è visto nel corso della relazione, ciò che desta meraviglia è il fatto che i gestori degli impianti indicati abbiano proseguito nella loro attività illecita, anche dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria, venendo fermati solo dal sequestro preventivo degli impianti, disposto dal gip.

In tale contesto, andrebbe rafforzato il sistema delle sanzioni penali con un regime di confisca per equivalente, considerato che è possibile rinvenire beni da sequestrare, quando si è ancora

nella fase delle indagini e l'indagato nulla sa del procedimento penale promosso nei suoi confronti oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione e, quindi, non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni, che possono essere oggetto del provvedimento di sequestro.

Invero, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito dei reati ambientali, l'istituto della "confisca per equivalente", che è stata applicata con successo in altri settori, dove l'"equivalente" andrebbe rapportato non solo ai profitti, ma anche ai danni cagionati all'ambiente e ai costi da sostenere per effettuare le bonifiche.

A questo punto, il pubblico ministero, nel momento in cui fa la richiesta di sequestro preventivo di un insediamento produttivo, potrebbe anche chiedere la confisca del patrimonio che, in quel momento, è ancora in capo al titolare dell'azienda, il quale, successivamente, quando si arriva al processo, diventa soggetto nullatenente e ogni attività di recupero viene così frustrata (come si è potuto constatare in concreto in pressoché tutte le inchieste giudiziarie esaminate nella relazione).

Tale istituto sarebbe certamente molto positivo in questo settore dove, tra l'altro, se la confisca per equivalente fosse configurata come obbligatoria - e non necessariamente dipendente da una sentenza passata in giudicato - andrebbe quantomeno a controbilanciare i problemi connessi alla prescrizione del reato, i cui termini, come si è visto, sono molto brevi (quattro o cinque anni), al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 260 del codice ambientale (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Peraltro, per completezza di argomentazione, occorre porre mente al fatto che la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano per la società, è certamente un istituto positivo, però sconta il fatto che le società incriminate, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale, tendono a fallire.

A tali carenze si aggiungono quelle degli apparati di controllo, posto che il dato di rilievo, messo in evidenza dalle numerose inchieste giudiziarie, è costituito dall'insufficienza di controlli amministrativi da parte dell'ARPA Veneto, ovvero dalla mancata revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti autorizzati che operavano illegalmente.

Naturalmente, in questa sede non si vogliono muovere censure agli operatori dell'ARPA Veneto per l'impegno professionale e personale da loro costantemente profuso nelle attività di controllo e di contrasto, nonostante la rilevata proliferazione degli impianti di trattamento/recupero, ma solo sottolineare, la drammatica situazione in cui versa la regione del Veneto, per via dell'esistenza di un sistema di reati ambientali, in essere da almeno una quindicina d'anni, quale fattore rappresentativo di un sistema illecito per lo smaltimento dei rifiuti, proseguito nonostante la pendenza di procedimenti penali, il rinvio a giudizio dei titolari degli impianti incriminati e i molti sequestri avvenuti.

In tal senso, l'auspicio del presidente della Commissione di Inchiesta, onorevole Alessandro Bratti, è quello che la recente approvazione, in via definitiva, del disegno di legge n. 1458, volto a creare un "Sistema unitario nazionale delle varie agenzie territoriali", ponendo così fine all'attuale sistema parcellizzato e frammentario, possa realizzare sul territorio nazionale un sistema unitario agenziale sulla base di "servizi e prestazioni", conseguendo standard di controllo e di prevenzione ambientale omogenei, come cornice di riferimento per la garanzia del bene pubblico.

In particolare, il coordinamento delle singole agenzie regionali da parte del sistema a rete nazionale serve ad assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza, nonché l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, in funzione della finalità di garantire i LEPTA, cioè, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali da parte di ciascuna agenzia territoriale.

Inoltre, il sistema unitario nazionale è chiamato a svolgere attività istruttoria sia per il rilascio di autorizzazioni (VIA, VAS, Valutazioni RIR, AIA), sia per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente.

Si tratta, infatti, di un problema particolarmente delicato, emerso sia dall'indagine relativa all'ingegnere Fior, sia da altre indagini collegate, in considerazione del fatto che la commissione VIA è un organo nel quale nove commissari esperti - poi ridotti a sei - vengono nominati dalla giunta regionale, con la conseguenza che, divenendo espressione dell'organo politico, le valutazioni e le scelte di tale organo, nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, vengono spesso effettuate non tanto sulla base di motivi tecnici, quanto per ragioni di carattere politico, tanto più che le decisioni vengono prese a maggioranza. La nuova normativa costituisce strumento idoneo a superare tale problematicità.

Forse tutto ciò non è ancora sufficiente, da solo, ad arginare il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, se non accompagnato anche da un sistema di controllo sulla tracciabilità del loro trasporto (SISTRI) e da una diversa coscienza sociale sia degli operatori sociali, sia degli stessi cittadini direttamente coinvolti nel degrado dell'ambiente.

Quanto all'attività repressiva della magistratura, la relazione osserva che quasi tutti i reati disciplinati dal codice dell'ambiente hanno carattere contravvenzionale, mentre la normativa introdotta dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 si applica a fattispecie diverse e più gravi, che non rientrano nel novero dei reati ambientali, come disciplinati dal codice dell'ambiente.

Alla luce di tale quadro, infatti, quando i controlli effettuati rilevano attività illecite e si avvia un procedimento penale, l'imprenditore e il difensore che lo assiste sanno benissimo che il reato contravvenzionale si prescriverà velocemente e che la materia, essendo molto tecnica, è di difficile accertamento, sicché, di norma, accade che essi contrappongano alla perizia d'ufficio una buona consulenza di parte. La conseguenza delle insufficienze dell'apparato repressivo di tali reati è che risulta molto più conveniente operare in modo illecito, piuttosto che rispettare la norma.

Soltanto quando interviene il sequestro dell'azienda, l'assetto economico viene turbato radicalmente. Naturalmente deve trattarsi di azienda ancora in bonis, il cui titolare ha interesse a tenerla ancora in vita.

Viceversa, se si tratta di azienda obsoleta, ovvero la cui unica attività consiste nella miscelazione di rifiuti di diversa provenienza, al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, segue, di norma, il fallimento, con la conseguenza che l'onere di smaltire la montagna di rifiuti pericolosi e non pericolosi ricade tutta sulla pubblica amministrazione.

Questo è accaduto per quasi tutte le imprese indagate e, in particolare, quanto riguarda la C&C spa, con impianti in Malcontenta di Mira (Venezia), via Foscare 22, e in Pernumia (Padova), via Granze 30/A; la Nuova Esa srl, con impianti a Marcon (Venezia), Via Fornaci n. 44; la Servizi Costieri srl e la Ecoveneta spa, con impianti a Marghera (Venezia); la Levio Loris srl, con sede Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dove gestiva un impianto e altri tre impianti, ubicati in provincia di Padova, rispettivamente, a Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza; la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, con impianti siti nel comune di Fossò (VE), nei quali, in modo del tutto autonomo tra di loro, hanno svolto in modo continuativo, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012, un traffico illecito di rifiuti di dimensioni nazionali e sovranazionali; la CAL srl, con impianti anch'essa a Fossò; la Soil Italiana srl nel comune di Sona, in provincia di Verona, ecc..

In tutti i casi anzidetti, i costi - anche per molte decine di milioni di euro - connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, alla messa in sicurezza, al ripristino e alla successiva bonifica dei siti contaminati, rimangono a carico degli enti territoriali, i quali tuttavia non hanno le risorse necessarie per sostenerli. Accade così che, dopo l'allontanamento, totale o parziale, dei rifiuti più pericolosi, tali siti rimangano in stato di abbandono, in attesa di fondi.

Dove finiscono le tipologie di rifiuti, soprattutto - pericolosi non trattati, emerge evidente, oltre che dalle numerose vicende giudiziarie esaminate nel corso della relazione, che si sono